



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 987 del 2008, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Giardino,
con domicilio eletto presso Antonella Forchino in Torino, corso V.
Emanuele II, 170;

contro

Comune di Oleggio Castello, Commissione Edilizia del Comune di
Oleggio Castello, Uff.Tecnico-Sportello Unico dell'Edilizia del Comune
di Oleggio Castello, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del parere della Commissione edilizia comunale e della relativa comunicazione del 5.5.2008 (prot. 1541) effettuata dall'Ufficio tecnico-sportello unico dell'edilizia del comune di Oleggio Castello, giusta la quale si rendeva edotta la ricorrente che la commissione edilizia comunale aveva espresso - in ordine alla istanza di autorizzazione per la installazione di impianti radioelettrici presentata al comune di Oleggio Castello da parte di Telecom Italia S.p.A. - il seguente parere: "contrario L'intervento risulta in contrasto con le N.T.A. del P.R.G.C., adottato (art. 3.2.1.) e vigente (art. 3.1.1.) per l'area interessata (Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale), nella quale non sono consentiti impianti tecnici eseguiti da enti pubblici e da società concessionarie di pubblici servizi. Inoltre il manufatto, a causa della notevole altezza, non appare inserirsi nel contesto ambientale della zona";

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 04/09/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 in merito alla possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata, acclarata l'integrità del contraddittorio, emergente dalla prova del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio;

Rammentato che la Sezione ha recentemente sancito, sia pure in sede cautelare, la vigenza del principio dell'autorizzazione unica in materia di impianti di radio – telecomunicazioni di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, la quale assorbe la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento (T.A.R. Piemonte, Sez. I, ord. n. 530/2008 del 14/06/2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.10.2006, n. 6439);

Considerato che recente giurisprudenza ha affermato che il permesso di costruire stazioni radio base per la telefonia mobile è sostituito dall'autorizzazione unica di cui al citato art. 87 “in quanto rilasciata a seguito di un procedimento unico che assorbe la verifica della compatibilità urbanistica dell'intervento”(T.A.R. Calabria – Reggio, 14.1.2008, n. 19);

rilevato che in maniera più chiara il Consiglio di Stato ha delimitato il potere localizzativo dei Comuni, agli ambiti circoscritti dall'art. 8 della L. n. 36/2001, statuendo che “nel caso in cui un Comune non abbia dettato la normativa regolamentare di cui all'art. 8, comma 6, L. 22 febbraio 2001 n. 36 , in ordine alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per telefonia mobile, l'installazione di antenne o tralicci per detti impianti è soggetta – sotto il profilo urbanistico – ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dall'altra impongono di considerare tali manufatti – in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di

urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici - compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate" (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 21 aprile 2008 n. 1767);

constatato altresì che la Sesta Sezione del Consiglio ha ribadito l'impossibilità dei Comuni di introdurre attraverso l'esercizio del delineato potere regolamentare, limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, poiché "la concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio comunale" (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 19 maggio 2008 n. 2287)

ritenuto, pertanto, che il Comune intimato non possa addurre a fondamento dell'impugnato diniego una disposizione di PRG assolutamente generica, non dettata nell'esercizio dello specifico potere regolamentare di localizzazione delle stazioni radio base ai sensi dell'art. 8 della l. n. 36/2001 e opinato altresì che dalla invocata norma di piano non si desume in maniera espressa un divieto di installazione, nella zona urbanistica considerata, di impianti e stazioni radio base di telefonia mobile, divieto che pure sarebbe illegittimo al lume della richiamata giurisprudenza;

reputato pertanto il ricorso fondato, dovendosene pertanto disporre l'accoglimento e il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.

Ritenuto che le spese di lite seguono la regola della soccombenza, e possono liquidarsi in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Oleggio Castello al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 2000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 04/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente


Richard Goso, Referendario



Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il - 9 OTT. 2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]